

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DI
UN INTERVENTO PUBBLICO DI RIQUALIFICAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DELLA TERRAZZA A MARE
SITUATA NEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO**

TRA

**LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
E**

IL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), il quale prevede che per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti intersettoriali a sostegno della riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico, ai fini dello sviluppo di una complessiva azione di valorizzazione sostenibile del territorio regionale ed in particolare, nell'ambito delle azioni di intervento di cui ai commi 35 e seguenti del medesimo articolo:

- è autorizzata stipulare con il Comune di Lignano Sabbiadoro un accordo di programma finalizzato alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione di un intervento pubblico di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a Mare (di seguito anche "l'immobile") situata nel comune medesimo;

- l'accordo di programma definisce le modalità e i tempi di realizzazione dell'intervento, i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione e Comune di Lignano Sabbiadoro per il conseguimento delle finalità di valorizzazione;

RICORDATO che la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro è attualmente bene di proprietà statale, iscritto al demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile, sul quale l'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro esercita le funzioni amministrative previste dall'articolo 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22, (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), in attuazione di norme di attuazione statutaria, provvedendo tra l'altro al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione e alla manutenzione ordinaria;

RICORDATO che a i sensi del medesimo articolo 4, comma 1bis, LR 22/2006 i proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1 gennaio 2017 e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero del bene demaniale;

CONSIDERATO che negli ultimi anni, attraverso gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, sono state apportate delle migliorie sul compendio, ma risultano oggi necessarie delle azioni più consistenti per valorizzare l'opera architettonica e la sua attrattività turistica e, a tal fine, si è ritenuto doversi pervenire tra la Regione FVG e il Comune di Lignano Sabbiadoro alla preliminare sottoscrizione di un Accordo di programma, per la realizzazione e il finanziamento degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'accordo stesso;

DATO ATTO che il comma 38 del più volte citato articolo 2 LR 26/2020 destina risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare, per una spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 che trovano allocazione al capitolo 10193 "finanziamento a sostegno della riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico – mutui 2021 art. 2, commi 35, 36, L.R. 30.12.2020 n.26";

RICORDATO che con la delibera di generalità n. 808 del 21 maggio 2021 la Giunta regionale ha ritenuto di avviare l'iter amministrativo per il trasferimento dell'immobile dallo Stato alla Regione, a titolo non oneroso, mediante norme di attuazione statutaria;

VISTA la successiva delibera di generalità n. 1137 del 16 luglio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di norme di attuazione statutaria da sottoporre all'esame della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto di autonomia;

VISTA la nota prot. n. 5794/P del 23 luglio 2021 con la quale il Segretariato generale ha trasmesso al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo schema di norme di attuazione sopra indicato con l'invito a sottoporlo alla Commissione paritetica;

VISTA la nota prot. n. 5652 del 9 luglio 2021 con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di poter rilasciare, in linea di massima, il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza dell'immobile, con la precisazione che tutte le opere di modifica dell'impianto originario saranno da considerarsi automaticamente incamerate dallo Stato e che il parere favorevole dovrà comunque essere confermato alla presa visione del progetto definitivo ed esecutivo;

CONSIDERATO che la dotazione organica del personale del Comune di Lignano Sabbiadoro non consente di affidare integralmente al Comune la gestione della fase attuativa dell'Accordo;

RITENUTO pertanto opportuno individuare la Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione quale stazione appaltante delle procedure ad evidenza pubblica necessarie per l'attuazione del presente Accordo;

RITENUTO altresì opportuno prevedere l'istituzione di un ufficio tecnico formato da personale delle parti sottoscrittrici;

VISTI l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.) e l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entrambi in tema di accordi di programma;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

VISTA altresì la delibera della Giunta regionale n. 1286 del 20/08/2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma e ne è stata autorizzata la stipula da parte del Presidente della Regione o suo delegato;

Tutto ciò premesso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Lignano Sabbiadoro (d'ora in poi anche "le parti") convengono e sottoscrivono il presente

Accordo di Programma per l'esecuzione di un intervento pubblico di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare situata nel comune di Lignano Sabbiadoro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Accordo attua il coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione di un intervento pubblico di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare situata nel comune di Lignano Sabbiadoro.

Art. 3

Finalità dell'intervento

1. L'intervento oggetto del presente Accordo si pone come obiettivo primario di riportare la Terrazza a mare a svolgere la funzione di elemento identitario locale e regionale e punto turistico attrattivo della città in ogni stagione, connesso all'asse commerciale della città e al lungomare, riordinato nei servizi offerti, anche attraverso l'aumento degli spazi a disposizione e il miglioramento dell'accessibilità, ma senza stravolgere o cambiare lo skyline della struttura, nel rispetto della forma a "conchiglia" che deve risultare confermata anche a conclusione dell'intervento.

Art. 4

Descrizione dell'intervento

1. L'intervento di valorizzazione e riqualificazione potrà prevedere ampliamenti dell'immobile, l'implementazione degli impianti (meccanici, elettrici, informatici), la redistribuzione dei locali tecnici, il rinnovo dell'involucro verticale (es. sostituzione di serramenti), la realizzazione di nuovi rivestimenti, al fine di disporre di nuovi spazi facilmente convertibili, in grado di funzionare con grande flessibilità per l'intera giornata a favore dell'utenza, quale luogo potenziale di pubblico spettacolo, per eventi espositivi della realtà turistica, migliorandone l'accessibilità e favorendo lo scambio da e per l'arenile.
2. L'opera dovrà altresì prevedere il risanamento generale dell'intradosso dei piloni di sostegno della Terrazza a mare attraverso opere di rinforzo strutturale e risanamento delle colonne a mare, che a causa dell'ambiente marino a oltre cinquant'anni dalla loro realizzazione richiedono un intervento di consolidamento per mantenere la sicurezza dell'intera struttura, ancorché allo stato attuale risulti staticamente idonea alle proprie funzioni.

Art. 5

Importo del finanziamento

1. Alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione di cui al presente Accordo di programma sono destinate le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 38, L.R. 26/2020 , per una spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023, attraverso la stipulazione da parte della Regione di apposito mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.
2. Le somme di cui al comma 1 trovano allocazione al capitolo 10193 del bilancio regionale "finanziamento a sostegno della riqualificazione dei beni pubblici di particolare interesse turistico – mutui 2021 art. 2, commi 35, 36, L.R. 30.12.2020 n.26".
3. Al fine della realizzazione dell'opera sono a carico della Regione le spese per:
 - a. la progettazione e l'esecuzione dell'opera;
 - b. il funzionamento dell'Ufficio delle funzioni tecniche di cui al successivo articolo 7;
 - c. la quota incentivante di cui all'articolo. 11 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici),per il personale facente parte dell'Ufficio delle funzioni tecniche;
 - d. gli eventuali incarichi esterni e consulenze funzionali agli interventi sopracitati.
4. Il Comune di Lignano Sabbiadoro valuterà autonomamente e discrezionalmente l'eventuale allocazione aggiuntiva di risorse proprie, per l'attuazione di eventuali ulteriori iniziative, ferma restando la possibilità di utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata previsti *ex lege* per la partecipazione dei privati agli interventi succitati o a parte di essi.

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6

Stazione Appaltante

1. Le funzioni di Stazione appaltante dell'opera saranno esercitate dalla Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione.

Art. 7

Ufficio delle funzioni tecniche

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo è istituito l'Ufficio delle funzioni tecniche, ex art. 11 L.R. 14/2002, composto da personale dipendente dell'Amministrazione regionale, in servizio presso la Direzione centrale attività produttive e turismo, e da personale dipendente dell'Amministrazione del Comune di Lignano Sabbiadoro, ciascuno individuato con atto dell'amministrazione di competenza, ancorché non assegnato in via

esclusiva, con il compito di coordinare ed eseguire le attività necessarie all'esecuzione dell'Accordo ed in particolare:

- a. procedure d'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
 - b. acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri finalizzati all'approvazione del progetto;
 - c. procedure d'affidamento dell'appalto dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera;
 - d. ogni altra procedura d'affidamento propedeutico e/o conseguente alla realizzazione dell'opera;
2. Le competenze, le indennità e le quote incentivanti *ex lege* dei dipendenti, anche comunali, assegnati all'Ufficio delle funzioni tecniche sono determinati con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismi della Regione.
 3. La Direzione centrale attività produttive e turismo coordina l'Ufficio delle funzioni tecniche assegnando il ruolo di coordinatore a un dipendente facente parte dell'organico della Direzione centrale stessa, con i seguenti compiti e funzioni:
 - a. redigere entro quindici giorni dalla costituzione dell'Ufficio delle funzioni tecniche un programma attuativo dell'intervento contenente la specifica delle modalità di intervento e l'aggiornamento progressivo del cronoprogramma concernente le diverse fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera; da condividere con la Direzione centrale attività produttive e turismo e l'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro.
 - b. avviare fasi di studio e progettazione, anche avvalendosi di incarichi professionali e consulenze esterne.
 4. Il programma attuativo potrà essere eventualmente variato in relazione alla necessità di approfondire tematiche specifiche, e di integrare, eventualmente, gli interventi inizialmente previsti.

Art. 8

Cronoprogramma

1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo le parti procederanno all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo i propri ordinamenti;
2. Entro i successivi otto mesi le parti procederanno all'approvazione della progettazione di livello necessario all'affidamento dei lavori;
3. Entro i successivi cinque mesi la stazione appaltante individuata dal presente Accordo procederà all'affidamento dell'incarico per la realizzazione dell'intervento. La durata dei lavori dipenderà dalle specifiche lavorazioni previste dal progetto, nonché dalla necessità di limitare l'impatto del cantiere sulla città e sul turismo.
4. Eventuali richieste di proroghe dei termini stabiliti nei commi precedenti, potranno essere richieste dall'Ufficio delle funzioni tecniche e autorizzate dal Comitato di vigilanza di cui all'articolo 9.

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 9

Collegio di Vigilanza

1. Per la verifica dello stato di attuazione del presente Accordo è nominato un Collegio di Vigilanza costituito da un delegato del Presidente della Regione ed un delegato del Sindaco di Lignano Sabbiadoro, che vengono individuati da ciascuna delle parti entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
2. Il Collegio di vigilanza si riunisce con cadenza almeno annuale e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Approvazione, pubblicazione e durata

1. Il presente Accordo, sarà oggetto di approvazione con decreto del Presidente della Regione, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto del l'Accordo medesimo.

Lignano Sabbiadoro, li 10 settembre 2021

Massimiliano Fedriga

Presidente
della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Luca Fanotto

Sindaco
del
Comune di Lignano Sabbiadoro
